

# Consiglio di Bacino Padova Sud

L.R. del Veneto n. 52 del 31 dicembre 2012

## **DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI BACINO PADOVA SUD N. 11 DEL 29/11/2023**

**OGGETTO: Approvazione del sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale del personale, del piano delle performance 2024-2026 e del piano delle attività 2024-2026**

L'anno 2023 (duemilaventitre) il giorno 29 (ventinove) del mese di novembre alle ore 16.30, regolarmente convocato, si è riunito il Comitato di Bacino Padova Centro.

Sono presenti (P) ed assenti (A) i Signori:

<b>PRESIDENTE</b>	<b>Lucia Pizzo</b>	<b>P</b>
<b>Comune di Maserà di Padova</b>	<b>Gabriele Volponi</b>	<b>P</b>
<b>Comune di Arqua' Petrarca</b>	<b>Luca Callegaro</b>	<b>P</b>
<b>Comune di Due Carrare</b>	<b>Alice Carpanese</b>	<b>P</b>
<b>Comune di Correzzola</b>	<b>Mauro Fecchio</b>	<b>P</b>
<b>Comune di Carceri</b>	<b>Tiberio Businaro</b>	<b>P</b>
<b>Comune di Barbona</b>	<b>Francesco Peotta</b>	<b>P</b>

Presiede il Comitato la dott.ssa Lucia Pizzo.

Assiste l'avv. Laura Salvatore, Direttore f.f. del Consiglio di Bacino Padova Sud.

Il Presidente del Comitato, constatato il numero legale degli intervenuti e delle quote di partecipazione, dichiara aperta la seduta e invita i presenti a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato.

## **IL COMITATO DI BACINO PADOVA SUD**

### **PREMESSO CHE:**

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e ss. mm. e ii. nella parte quarta disciplina, agli artt. 199 e seguenti, il servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani;

- l'art. 2 comma, 186-bis, della Legge 23 dicembre 2009 n. 191 ha stabilito la soppressione delle Autorità d'Ambito Territoriale di cui agli artt. 148 e 201 del Decreto legislativo n. 152/2006 entro il 31 dicembre 2010, prevedendo altresì che entro lo stesso termine le Regioni attribuissero con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità d'ambito;

- con successive proroghe (Decreto Legge 225/2010, art. 1; DPCM 25 marzo 2011; Decreto Legge 216/2011, art. 13) il termine stabilito dal citato art. 2, comma 186- *bis*, è stato da ultimo prorogato sino al 31 dicembre 2012;

- nel frattempo la Regione Veneto, con Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 52 "*Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186 bis della Legge 23 dicembre 2009, n. 191*", ha assegnato le funzioni amministrative relative alla gestione integrata dei rifiuti ai Consigli di Bacino, che eserciteranno la propria funzione di regolazione per ciascun ambito territoriale ottimale;

- ai sensi della Legge regionale 52/2012, modificata dapprima dalla Legge regionale 7 febbraio 2014, n. 3 e successivamente dalla legge regionale 2 aprile 2014, n. 11, sono stati individuati i bacini territoriali ottimali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso i Consigli di Bacino;

- in particolare l'art. 3 della Legge Regionale 52/2012, che stabilisce che gli enti locali ricadenti nei bacini territoriali provinciali, infraprovinciali o interprovinciali esercitano in forma

associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso i consigli di bacino; i consigli di bacino operano in nome e per conto degli enti locali in essi associati, secondo modalità definite dall'apposita convenzione di cui all'articolo 4 che li istituisce, e sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile, per lo svolgimento delle attività connesse alle funzioni di programmazione, organizzazione, affidamento e controllo del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani;

- nell'allegato A della deliberazione di Giunta della Regione Veneto (D.G.R.V.) n. 13 del 21 gennaio 2014, attuativa della L.R. n. 52/2012, sono stati individuati i bacini per la gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale, tra i quali rientra il Bacino Padova Sud;

**VISTA** la Convenzione per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di Bacino "Padova Sud" afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale, stipulata in formato elettronico con Repertorio n. 2766 degli atti del Segretario generale del Comune di Piove di Sacco in data 16 giugno 2016.

#### **RICHIAMATE:**

- la deliberazione dell'Assemblea del Consiglio di Bacino Padova Sud n. 1 del 16/05/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale venivano eletti i 6 componenti del *Comitato di Bacino*;

- la deliberazione dell'Assemblea del Consiglio di Bacino Padova Sud n.2 del 16/05/2022, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "*Elezione del Presidente del Consiglio di Bacino*".

**CONSIDERATO** che, per effetto delle richiamate deliberazioni di Assemblea, risulta titolato e attivo l'organo esecutivo dell'Ente tenuto a dare piena operatività al nuovo soggetto.

#### **RICHIAMATI:**

- il D.Lgs. n. 152/2006 "*Norme in materia ambientale*", nella parte IV, stabilisce il riparto delle competenze tra Stato, Regioni ed Enti locali in materia di gestione dei rifiuti e, agli artt. 199 e seguenti, disciplina il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, stabilendo in particolare che la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, delimitati dal piano regionale;

- l'art. 3-bis del D.L. n. 138/11, che assegna alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano l'organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi;

- il citato art. 3-bis, segnatamente al comma 1-bis, che attribuisce agli enti di governo dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli Enti locali partecipano obbligatoriamente, le "*funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo [...]*";

- la Legge della Regione Veneto n. 52/2012 recante "*Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186 bis della Legge 23 dicembre 2009. n. 191*", che ha assegnato le funzioni amministrative relative alla gestione integrata dei rifiuti ai Consigli di Bacino che esercitano la propria funzione di regolazione per ciascun ambito territoriale ottimale;

#### **RICORDATO CHE:**

- ai sensi della Legge Regionale n. 52/2012, modificata dapprima dalla Legge Regionale 7 febbraio 2014, n. 3 e successivamente dalla Legge Regionale 2 aprile 2014, n. 11, sono stati individuati i bacini territoriali ottimali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di

organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso i Consigli di Bacino;

- in particolare, l'art. 3 della Legge Regionale n. 52/2012 stabilisce che gli enti locali ricadenti nei bacini territoriali provinciali, infraprovinciali o interprovinciali esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso i consigli di bacino; i consigli di bacino operano in nome e per conto degli enti locali in essi associati, secondo modalità definite dall'apposita convenzione di cui all'articolo 4 che li istituisce, e sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile, per lo svolgimento delle attività connesse alle funzioni di programmazione, organizzazione, affidamento e controllo del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani;

- in ragione dei suddetti principi di autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile, si rende necessario provvedere a: A) approvare il sistema atto a misurare e valutare sia la performance organizzativa, sia la performance individuale del personale del Consiglio di Bacino; B) approvare il Piano della performance 2024-2026, che definisce gli obiettivi operativi rilevanti per la valutazione della performance organizzativa, in esecuzione degli indirizzi strategici stabiliti dal Piano triennale delle Attività 2024-2026; C) approvare il Piano triennale delle attività 2024-2026, che contiene gli obiettivi del Consiglio di Bacino e le attività da porre in essere nel triennio 2024-2026 nell'ambito del proprio ruolo di programmazione, indirizzo, regolazione di settore, controllo e determinazione di regole e tariffe del Servizio di Gestione dei Rifiuti, tenuto conto anche delle nuove disposizioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

Tutto ciò premesso e ritenuto;

**VERIFICATA** la validità dell'adunanza;

**A VOTI** espressi in forma palese per alzata di mano, con il seguente esito:

<b>componenti presenti:</b>	n.7
<b>componenti assenti:</b>	nessuno
<b>voti favorevoli:</b>	<b>n. 7</b>
<b>voti contrari:</b>	nessuno
<b>astenuiti:</b>	nessuno.

### **DELIBERA**

1. di richiamare quanto esposto in premessa quale parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare il sistema atto a misurare e valutare sia la performance organizzativa, sia la performance individuale del personale del Consiglio di Bacino;
3. di approvare il Piano della performance 2024-2026, che definisce gli obiettivi operativi rilevanti per la valutazione della performance organizzativa, in esecuzione degli indirizzi strategici stabiliti dal Piano triennale delle Attività 2024-2026;

4. di approvare il Piano triennale delle attività 2024-2026, che contiene gli obiettivi del Consiglio di Bacino e le attività da porre in essere nel triennio 2024-2026 nell'ambito del proprio ruolo di programmazione, indirizzo, regolazione di settore, controllo e determinazione di regole e tariffe del Servizio di Gestione dei Rifiuti, tenuto conto anche delle nuove disposizioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).
5. di demandare al Direttore f.f. gli adempimenti conseguenti;
6. di dichiarare, attesa l'urgenza, **con separata votazione** espressa nelle forme di legge, l'immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell'art.134 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
dott.ssa Lucia Pizzo

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
Avv. Laura Salvatore

Firmato digitalmente da: Lucia Pizzo  
Organizzazione: COMUNE DI PIOVE DI SACCO/80009770282  
Data: 05/01/2024 14:14:37

LAURA  
SALVATORE  
COMUNE DI  
PADOVA  
05.01.2024  
13:07:25  
GMT+02:00



# Consiglio di Bacino Padova Sud

L.R. del Veneto n. 52 del 31 dicembre 2012

**PIANO DELLE ATTIVITA'**

**2024-2026**

# Consiglio di Bacino Padova Sud

L.R. del Veneto n. 52 del 31 dicembre 2012

## **Premessa**

I Consigli di Bacino sono definiti quali forme di cooperazione tra i Comuni per l'organizzazione del Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed hanno personalità giuridica di diritto pubblico.

Sono stati istituiti e disciplinati dalla Legge regionale 31.12.2012, n. 52.

Il Consiglio di Bacino Padova Sud è formato dall'associazione di 56 Comuni ed è stato costituito, ai sensi dell'art. 201 del D.Lgs. 152/2006 e in attuazione della L.R. del Veneto n. 52/2012 e delle D.G.R.V. n. 13 del 21.01.2014 e n. 1117 dell'01.07.2014.

In quanto forma associativa tra Comuni, in conformità all'art. 30 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", si applicano allo stesso le medesime norme applicabili ai Comuni in quanto compatibili.

In materia di contabilità, il Consiglio di Bacino Padova Sud soggiace alle norme di cui al D.Lgs. 267/2000 ed al D.Lgs. 118/2011 cosiddetta "Armonizzazione contabile".

Pertanto, anche il Consiglio di Bacino Padova Sud è tenuto all'applicazione dei nuovi principi della contabilità armonizzata introdotti con il D.Lgs. 118/2011 ed alla redazione dei relativi documenti contabili, adattati al ruolo ed alle attività del Consiglio di Bacino.

La redazione del bilancio secondo detti principi consente sicuramente una maggiore trasparenza e leggibilità degli strumenti di programmazione ed in particolare migliora la fruibilità degli stessi sia per gli organi di governo che per gli stakeholders.

Il processo di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente; si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

La programmazione si attua nel rispetto dei principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118.

## **A.1.2. Indirizzi programmatori preliminari**

Il 2023 è l'anno di avvio dell'attività del Consiglio di Bacino Padova Sud che, seppure insediato, non risultava né "organizzato" né "operativo", condizioni cristallizzate dalla norma per perimetrare la titolarità di alcuni adempimenti.

# Consiglio di Bacino Padova Sud

L.R. del Veneto n. 52 del 31 dicembre 2012

**Per il triennio 2024-2026 obiettivo strategico essenziale è pervenire all'acquisizione della piena titolarità su tutto il territorio d'ambito.**

Preme in tal senso rappresentare questi aspetti normativi al fine di delineare l'ambito programmatico che questo DUP declinerà poi in obiettivi strategici e operativi, Il Testo Unico Ambiente (D.lgs. 152/2006), nella Parte IV *"Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati"*, all'art.204 comma 1 prevede che *"i soggetti che esercitano il servizio (ndr rifiuti) ... continuano a gestirlo fino alla istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte delle Autorità d'ambito (leggasi Consiglio di Bacino)"* e più espressamente all'art. 198 recita: *"... Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'ente di governo dell'ambito ai sensi dell'articolo 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"*.

Anche la norma regionale, L.R. 52/2012, istitutiva dei Consigli di Bacino, si esprime coerentemente al testo unico ambiente quando ai sensi dell'art. 5, comma 6, della L.R. 31.12.2012, n. 52, afferma che *"Una volta che gli istituiti Consigli di Bacino di cui all'articolo 3 siano subentrati nei rapporti giuridici attivi e passivi approvati ai sensi del comma 5, i commissari liquidatori procedono alla liquidazione degli enti responsabili di bacino e delle autorità d'ambito conformemente ai contenuti dei piani di ricognizione e liquidazione di cui al comma 3. Il personale è trasferito ai consigli di bacino secondo la disciplina di cui all'articolo 2112 del Codice Civile e successive modificazioni, nel rispetto delle procedure di informazione e consultazione con le organizzazioni sindacali"* e continua all'art. 5 comma 8 disponendo che *"fino al subentro dei Consigli di Bacino nei rapporti giuridici attivi e passivi, rispetto a i contratti e concessioni in essere e all'affidamento della gestione operativa, i Comuni tornano ad acquisire la titolarità dei contratti di servizio con il conseguente mantenimento a livello comunale della competenza in ordine alla gestione amministrativa, tecnica e economica"*.

In virtù del quadro sopra esposto è obiettivo strategico promuovere la liquidazione dei preesistenti Consorzi Padova 3 e 4 confluiti nel Bacino Padova Sud.

Al fine di dare buon esito al processo di liquidazione del Consorzio Padova 4, in ottemperanza ai dispositivi di Legge, occorre concludere idoneo procedimento per l'allocazione del personale in ossequio al citato dell'art. 5, comma 6, della L.R. 31.12.2012, n. 52.

## **A.2 QUADRO SULLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI**



# Consiglio di Bacino Padova Sud

L.R. del Veneto n. 52 del 31 dicembre 2012

## **A.2.1. Obiettivi in riferimento al quadro normativo nazionale in materia di gestione del Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.**

Il quadro di riferimento in materia di Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani evidenzia una continua evoluzione derivante da un lato dalla volontà del legislatore di cercare di superare una eccessiva frantumazione delle gestioni, dall'altro dall'avvio dell'attività di indirizzo e controllo attuata dall'Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente (ARERA).

Ai sensi del comma 4 dell'art. 25 del D.L. 1/2012, il servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati comprende le attività di *“raccolta, raccolta differenziata, commercializzazione e avvio a smaltimento e recupero e/o lo smaltimento completo dei rifiuti”*.

La recente normativa nazionale (decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 in vigore dal 26/09/2020) di recepimento delle direttive europee 851/2018 (sui rifiuti urbani) e 852/2020 (su imballaggi e rifiuti da imballaggio), pur innovando sul tema dell'assimilazione, ha confermato tale previsione esplicitando la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a recupero i propri rifiuti urbani.

L'art. 198 del d.lgs. 152/2006, come modificato dall'appena citata normativa, stabilisce invero che:

- comma 1: *“I comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui al l'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”*.

- comma 2-bis: *“Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani”*.

Sul tema delle competenze è rimasto inalterato l'obbligo dell'esercizio associato delle funzioni comunali di governo del servizio rifiuti posto dall'art. 3-bis, co. 1-bis, del decreto legge n. 138/2011: *“Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente”*.

# Consiglio di Bacino Padova Sud

L.R. del Veneto n. 52 del 31 dicembre 2012

In coerenza con tali disposizioni nazionali, la Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52 riconosce ai Consigli di Bacino – enti di governo del servizio – le competenze in ordine alle “funzioni di organizzazione e controllo del servizio” (art. 3, comma 1) e in particolare (art. 3, comma 6):

a) *quantificazione della domanda di servizio e determinazione della sua articolazione settoriale e territoriale;*

b) *individuazione ed attuazione delle politiche e delle strategie volte ad organizzare il servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla normativa europea, nazionale e regionale;*

c) *indizione della procedura di affidamento del servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero;*

d) *approvazione e stipula del contratto di servizio e della carta del servizio regolante i rapporti con i soggetti gestori dei rifiuti urbani;*

e) *determinazione dei livelli di imposizione tariffaria del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;*

f) *vigilanza sulla corretta erogazione del servizio da parte del gestore del servizio;*

g) *individuazione degli obiettivi di raccolta differenziata e delle relative modalità attuative, finalizzate al raggiungimento delle percentuali previste dalla normativa vigente.*

h) *formulazione delle osservazioni al piano regionale di gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 10 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 e successive modificazioni, già di competenza delle autorità d'ambito, ai sensi dell'articolo 199, comma 1 del decreto legislativo n. 152 del 2006, anche ai fini della realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani.”*

Ai medesimi Consigli di bacino, in discontinuità rispetto agli Enti responsabili di Bacino, è invece inibito lo svolgimento di “attività di gestione operativa” (art. 6, comma 7).

**In questo quadro sarà obiettivo strategico partecipare attivamente all'attuazione del Piano Regionale Rifiuti che, attraverso le norme tecniche di attuazione e sulla scorta della disponibilità impiantistica definisce gli obiettivi di qualità della filiera che i regolatori sono tenuti a far proprie mediante processi di promozione, controllo e indirizzo della gestione.**

**A.2.1. Obiettivi in riferimento al quadro normativo nazionale in materia di affidamento del Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.**

# Consiglio di Bacino Padova Sud

L.R. del Veneto n. 52 del 31 dicembre 2012

Il complesso quadro normativo che disciplina i servizi pubblici locali si incardina, altresì, nella progressiva attuazione della riforma dei pubblici servizi). Infatti, con la Legge 124/2015 recante “*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”, sono state attribuite importanti deleghe legislative a cui si aggiungono, di recente quelle proposte dal cosiddetto DDL Concorrenza che all’art.6 prevede specifica delega al governo in materia di servizi pubblici locali.

**Per quanto attiene a questo Ente, l’obiettivo strategico è individuare la forma di affidamento della gestione del Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, che è il primo passo per individuare la procedura e procedere con la selezione del soggetto Gestore unico e unitario su scala d’ambito.**

Spetta infatti al Consiglio di Bacino decidere per quale modello di gestione optare, ovvero se per l’affidamento del servizio:

- mediante procedura ad evidenza pubblica,
- o mediante partenariato pubblico - privato (società mista),
- o se attraverso l’affidamento in house providing ad una società che possieda i requisiti previsti dall’ordinamento comunitario.

L’art. 3 bis, co. 1 bis, del D.L. 138/2011 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 148/2011 e rubricato “Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali”) stabilisce, per quel che qui rileva, che “le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi dell’articolo 1 del presente articolo [...]”.

La medesima disposizione prevede, al terzo periodo, che “gli enti di governo di cui al comma 1 devono effettuare la relazione prescritta dall’art. 34, comma 20, del decreto-legge 18/10/2012, n. 179, [...] e le loro deliberazioni sono validamente assunte nei competenti organi degli stessi senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli enti locali. Nella menzionata relazione, gli enti di governo danno conto della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e ne motivano le ragioni con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi strutturali necessari da parte del soggetto affidatario, la relazione deve comprendere un piano economico-finanziario che, fatte salve le disposizioni di settore, contenga anche la proiezione,

# Consiglio di Bacino Padova Sud

L.R. del Veneto n. 52 del 31 dicembre 2012

per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, con la specificazione, nell'ipotesi di affidamento in house, dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento da aggiornare ogni triennio. Il piano economico-finanziario deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo degli intermediari finanziari [...]. Nel caso di affidamento in house, gli enti locali procedono, contestualmente all'affidamento, ad accantonare pro quota nel primo bilancio utile, e successivamente ogni triennio, una somma pari all'impegno finanziario corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio nonché a redigere il bilancio consolidato con il soggetto affidatario in house”.

Con particolare riguardo alla relazione di cui all'art. 34, co. 20, del D.L. 179/2012, quest'ultimo articolo prevede che “per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”.

Alla luce delle succitate disposizioni normative la competenza ad approvare la relazione di cui all'art. 34 del D.L. 179/2012 va individuata non tanto in capo a ciascun comune partecipante al Consiglio di Bacino, bensì a quest'ultimo soggetto, legislativamente individuato quale ente di governo competente in materia di affidamento e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (in particolare, all'Assemblea di Bacino ex L.R. n. 52/2012).

Il Consiglio di Stato, in una recente sentenza (V Sez., n. 2275 dell'8/4/2019) intervenuta proprio in materia di servizio di raccolta rifiuti, ha chiarito che la relazione prevista dall'art. 34, co. 20, del D.L. 179/2012 è incombente che va necessariamente e preliminarmente attuato dagli enti di governo – pena l'illegittimità di ogni successiva determinazione assunta in assenza di essa – posto che “nel contesto di sostanziale equiordinazione tra i vari modelli di gestione disponibili per la gestione dei servizi pubblici locali (mediante il ricorso al mercato, attraverso il c.d. partenariato pubblico-privato, tramite società mista, ovvero attraverso l'affidamento diretto in house) l'Amministrazione è chiamata ad effettuare una scelta per l'individuazione della migliore modalità di gestione del servizio rispetto al contesto territoriale di riferimento e sulla base dei principi indicati dalla legge [...]”.

Sempre secondo il Consiglio di Stato “le ragioni di tale scelta sul modello di gestione del servizio devono compiutamente essere illustrate nella relazione illustrativa ex art. 34, essendo

# Consiglio di Bacino Padova Sud

L.R. del Veneto n. 52 del 31 dicembre 2012

peraltro richiesto un onere motivazionale rafforzato e più incisivo solo nel caso in cui si opti per l'affidamento diretto mediante in house: in ogni caso, quale che sia la scelta di gestione del servizio pubblico locale a rilevanza economica adottata dall'ente, si tratta di valutazioni che, riguardando l'organizzazione del servizio e la praticabilità di scelte alternative da parte del Comune, devono essere svolte in concreto, con un'analisi effettuata caso per caso e nel complesso".

Questa complessità normativa impone una ancor più forte azione di vigilanza sui molteplici riflessi attuativi che questo Ente dovrà monitorare, verificare e promuovere. Infatti spetta all'Ente il compito di individuare linee programmatiche e scelte operative volte a tradurre le indicazioni normative con particolare attenzione alla modalità di affidamento del servizio.

In ragione di quanto esposto, dopo aver scelto motivatamente quale sarà il modello di gestione per l'intero territorio del bacino, **occorrerà procedere alla predisposizione delle conseguenti attività necessarie per l'avvio della gestione operativa unitaria (indizione della gara ad evidenza pubblica per la selezione del gestore esterno ovvero affidamento del servizio ad apposita società in house).**

## **A.2.3 Obiettivi in riferimento al quadro normativo sul finanziamento del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani**

Per il finanziamento del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani la normativa italiana prevede una duplice opzione: il tributo (TA.RI) o la Tariffa avente natura corrispettiva (ossia, un'entrata di natura patrimoniale). Condizione per l'adozione di tale seconda opzione è l'implementazione di sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conformi al DM 20 aprile 2017.

Relativamente al metodo di riconoscimento dei costi del servizio, si evidenzia che l'adozione della deliberazione ARERA 31 ottobre 2019 n. 443 ha introdotto nell'ordinamento nazionale una nuova metodologia di elaborazione del PEF rifiuti con decorrenza dall'anno 2020: tale metodologia innova sotto una molteplicità di aspetti, sia formali che sostanziali, rispetto i metodi preesistenti.

Ad oggi e in attesa della revisione del tema delle competenze, per l'anno 2024 e quelli a venire, il Consiglio di Bacino svolgerà un ruolo attivo di direzione, coordinamento e regolazione del servizio anche mediante individuazione di subambiti regolatori e di PEF unici per ciascun subambito così da superare gradualmente la attuale frammentazione su scala comunale.

Il periodo regolatorio ARERA, 2024-2027 sarà l'orizzonte in cui attuare politiche di progressiva e graduale convergenza verso una programmazione unica su scala d'ambito.

# Consiglio di Bacino Padova Sud

L.R. del Veneto n. 52 del 31 dicembre 2012

## **A.2.3 Attività regolatoria dell'ARERA.**

La Legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha attribuito ad ARERA le funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”* e già esercitati negli altri settori di competenza.

Nell'ambito di queste funzioni ARERA, a valle di un procedimento articolato, con Delibera 31 ottobre 2019 443/2019/R/rif ha individuato un nuovo metodo tariffario per i rifiuti (MTR), definendo i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021: una rivoluzione metodologica rispetto ai sistemi sinora in uso.

Detto provvedimento è stato il primo passo verso la progressiva composizione di un quadro regolatorio complesso e strutturato che ARERA ha già avviato e che è ad oggi in fase di definizione.

**Questi indirizzi, una volta assunta la forma di provvedimenti deliberativi costituiranno elemento fondante dell'attività del triennio e impatteranno in maniera rilevante sia sull'organizzazione del lavoro che sulle risorse necessarie per attuarli.**

## **A.3 SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE**

### **A.3.1 Pianificazione attività del triennio 2024-2026**

Alla luce del contesto delineato sul quadro normativo e sulla situazione della gestione del servizio rifiuti nel Bacino Padova Sud o, e tenuto conto delle risorse umane e finanziarie disponibili, nell'espletamento delle funzioni affidate ai Consigli di Bacino dalla Legge regionale n. 52/2012, la programmazione dell'attività dell'Ente per il triennio 2024-2026 si ispirerà ai seguenti indirizzi strategici, che nella Sezione Operativa saranno declinati in puntuali obiettivi temporalmente scadenziati:

- a) pianificazione e programmazione del servizio rifiuti a livello di bacino ottimale;
- b) affidamento di bacino del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (di seguito anche solo “Servizio”);
- c) regolamentazione di bacino del Servizio;

# Consiglio di Bacino Padova Sud

L.R. del Veneto n. 52 del 31 dicembre 2012

- d) definizione dei costi efficienti del servizio rifiuti in conformità alla nuova metodologia ARERA;
- e) vigilanza sull'erogazione del servizio;
- f) l'adempimento dei compiti istituzionali dell'Ente pubblico.

## **a) Pianificazione e programmazione del servizio rifiuti a livello di bacino ottimale**

La normativa regionale [art. 3, co. 6, lettere a) e b), legge regionale 52/2012] declina come segue le competenze di pianificazione e programmazione del servizio rifiuti dei consigli di bacino:

- a) quantificazione della domanda di servizio e determinazione della sua articolazione settoriale e territoriale;
- b) individuazione ed attuazione delle politiche e delle strategie volte ad organizzare il servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla normativa europea, nazionale e regionale.

In attuazione di tali previsioni, ciascun Consiglio di bacino è dunque chiamato a redigere un Piano rifiuti urbani per il bacino territoriale di propria competenza (Piano d'ambito rifiuti). Tale documento conterrà:

- ❖ una puntuale analisi dell'attuale modello gestionale ed assetto impiantistico dell'intero bacino ottimale;
- ❖ valutazioni e previsioni prospettiche di sviluppo del servizio e degli impianti;
- ❖ un modello gestionale dell'intera filiera dei rifiuti idoneo al raggiungimento dei nuovi obiettivi ambientali prescritti dalla vigente normativa.

Relativamente ai fabbisogni impiantistici, invece, l'ambito territoriale di riferimento è l'intero territorio regionale ed il documento di riferimento è il Piano regionale per la gestione dei rifiuti approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 30/2015 e ora in fase di aggiornamento.

# Consiglio di Bacino Padova Sud

L.R. del Veneto n. 52 del 31 dicembre 2012

Il Piano d'ambito rifiuti (di seguito anche solo "Piano") prevederà tra i propri principi fondamentali (prescrizioni) quello della regolazione ed organizzazione unitaria del Servizio sull'intero bacino territoriale (capitolo 1, paragrafo 7): a tal fine il Consiglio di bacino si configura come strumento per l'esercizio in forma associata da parte dei comuni delle competenze regolatorie in ordine sia all'organizzazione del Servizio che al suo finanziamento.

Detto Piano sarà elemento costitutivo dell'affidamento della gestione del Servizio. La redazione di tale strumento è dunque attività prioritaria da realizzarsi ragionevolmente entro la fine del 2024.

## **b) Affidamento di bacino del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (di seguito anche solo "Servizio")**

A valle di una ricognizione approfondita, sarà necessario finalizzare in Assemblea un percorso di graduale convergenza dei servizi affidati. Parallelamente alla costruzione del Piano d'ambito e sulla scorta degli elementi di valutazione e programmazione che ne scaturiranno, l'Assemblea sarà chiamata a individuare una forma di affidamento così da avviare speditamente le procedure amministrative e pervenire quanto prima ad una gestione unica e unitaria.

Si evidenzia la necessità di uniformare progressivamente la regolamentazione del servizio, intesa come primo elemento di convergenza gestionale. Una prima risposta sarà l'adozione del Regolamento di bacino per l'applicazione della Tariffa rifiuti avente natura corrispettiva, nell'intento di proporre ai comuni per l'approvazione lo stesso regolamento così da iniziare a uniformare il servizio.

L'obiettivo per il triennio è di pervenire a un unico regolamento di Bacino di gestione dei rifiuti urbani, con allineamento delle scadenze .



# Consiglio di Bacino Padova Sud

L.R. del Veneto n. 52 del 31 dicembre 2012

I tempi di tale adozione dipenderanno dalla definizione, in sede di affidamento, della durata del periodo di transizione dall'attuale alla nuova organizzazione del Servizio, ma può sin d'ora essere prevista tra il 2024 ed il 2025.

## **d) Definizione dei costi efficienti del servizio rifiuti in conformità alle metodologie ARERA**

L'approvazione della deliberazione ARERA 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/Rif (recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021") ha determinato per i Consigli di Bacino l'esigenza di dar corso ad un'attività di direzione, coordinamento e supporto ai comuni del bacino specificatamente rivolta all'esercizio delle loro competenze in tema di elaborazione dei singoli PEF rifiuti.

Secondo la definizione contenuta nel MTR (allegato A alla deliberazione ARERA 443/2019), infatti, gli enti di governo del servizio si configurano come Enti territorialmente competenti (ETC) se sono costituiti ed operativi, mentre, in mancanza di una od entrambe tali condizioni, rimangono Enti territorialmente competenti i singoli Comuni.

Per le motivazioni dettagliatamente illustrate in premessa, con l'avvento del MTR-“ è compito dell'ente d'ambito configurarsi come operativo anche in ordine all'esercizio di tale funzione.

Al Consiglio di Bacino, pertanto, spetterà per il periodo regolatorio 2022-2025 l'esercizio delle varie competenze previste dalla nuova metodologia, tra cui: la validazione dei dati e delle informazioni, l'assunzione delle pertinenti determinazioni (definizione dei coefficienti e parametri, decisione sull'eventuale istanza per il superamento del limite annuale), deliberazione del piano economico finanziario per singolo ambito tariffario,, mediante elaborazione di un piano economico finanziario di Bacino, che verrà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea, trasmissione all'Autorità delle deliberazioni tariffarie.

# Consiglio di Bacino Padova Sud

L.R. del Veneto n. 52 del 31 dicembre 2012

Il Consiglio di Bacino potrà poi svolgere funzioni di coordinamento, e comunque di supporto informativo, nelle valutazioni degli Enti partecipanti in ordine a tematiche comuni afferenti la formazione dei PEF.

## **e) Vigilanza sull'erogazione del servizio**

Tra le competenze riconosciute dalla legge regionale ai Consigli di bacino vi è anche quella di vigilare sulla corretta erogazione del servizio rifiuti da parte del/i gestore/i incaricato/i [art. 6, co. 3, lett. f), legge regionale 52/2012].

A seguito dell'affidamento del Servizio (precedente paragrafo 4.2) e della sottoscrizione del contratto di servizio, il Consiglio di Bacino assumerà una legittimazione anche contrattuale in ordine al controllo sull'erogazione del servizio in conformità alle previsioni contrattuali, mentre le singole Amministrazioni comunali continueranno ad essere preposte ai controlli sul territorio.

Il monitoraggio sulla qualità del servizio erogato potrà ulteriormente affinarsi una volta approvata la Carta dei Servizi per l'utente. In proposito, si rileva che l'efficace esercizio di tale compito di vigilanza sull'erogazione del servizio richiederà al Consiglio di Bacino di sviluppare ulteriormente i controlli di qualità sui servizi prestati.

Specifici controlli saranno in ogni caso attivati in caso di rilievi e/o richieste di chiarimento provenienti da altri Enti, quali il Ministero, la Regione, ecc..

In questo ambito si colloca anche l'incarico, assegnato dalla Regione Veneto ai Consigli di Bacino con la DGRV 445/2017, di vigilare sul corretto destino finale del rifiuto urbano non differenziato (CER 200301) e degli scarti e dei sovralli prodotti dalle attività di pretrattamento di detto rifiuto urbano residuo, che non modificano le proprietà chimico-fisiche del rifiuto trattato.

# Consiglio di Bacino Padova Sud

L.R. del Veneto n. 52 del 31 dicembre 2012

Ciò allo scopo, fermamente perseguito dall'Amministrazione regionale, di massimizzare l'utilizzo degli impianti di smaltimento e recupero ubicati nel Veneto, dedicandoli prioritariamente al trattamento dei rifiuti urbani prodotti in loco, nel rispetto dei principi di autosufficienza e prossimità di cui all'art. 182 bis del D.Lgs. 152/2016.

## **f) Adempimento dei compiti istituzionali dell'ente pubblico**

L'Ente di bacino, sotto la sorveglianza dell'organo di controllo, è chiamato, infine, a garantire il puntuale e corretto assolvimento dei numerosi e complessivi adempimenti posti in capo all'Ente in quanto pubblica amministrazione, ancorché di piccole dimensioni, quali in particolare quelli previsti nei seguenti campi:

- ✓ Contabilità, Bilancio e pagamenti;
- ✓ Acquisti beni e servizi e assegnazione incarichi;
- ✓ Anticorruzione e trasparenza;
- ✓ Gestione personale

In tal senso si darà continuità all'attività iniziata arricchendola con l'approvazione del Regolamento per l'ordinamento generale degli uffici, delle dotazioni organiche e delle modalità di assunzione, nonché degli altri regolamenti funzionali alla gestione ordinaria.

## **g) Iniziative di sensibilizzazione all'utenza**

La normativa regionale istitutiva dei Consigli Bacino affida ai medesimi competenze specifiche nell'attivazione di iniziative e campagne di comunicazione e informazione al cittadino finalizzate a fornire informazioni per promuovere comportamenti conformi alle esigenze di riduzione, riutilizzo, valorizzazione, recupero e smaltimento dei rifiuti, che dovranno essere attivate di singoli Comuni aderenti.

## **h) Attivazione di iniziative contro gli abbandoni dei rifiuti**

# Consiglio di Bacino Padova Sud

L.R. del Veneto n. 52 del 31 dicembre 2012

Frequentemente vengono segnalate da parte dei cittadini azioni di inciviltà offensive del decoro e della vivibilità urbana quali l'abbandono incontrollato di rifiuti di ogni genere nelle strade e nelle aree pubbliche anche in prossimità dei cestini di raccolta stradali i quali provocano l'indecorosa immagine dell'ambiente cittadino e possibili spiacevoli inconvenienti di tipo sanitario.

Questo comporta che il Consiglio di Bacino si impegni ad attivare nel corso del triennio uno specifico Progetto contro gli abbandoni che preveda il coinvolgimento di tutti i soggetti portatori di interessi su questo tema, intervenendo con specifiche disposizioni al fine di salvaguardare l'igiene e la pulizia delle strade, dell'arredo urbano e il decoro urbano nell'ottica della prevenzione di detti comportamenti, con il coinvolgimento della provincia e dell'ARPAV.

## **A.3.2) Investimenti e opere pubbliche**

Il Consiglio di Bacino, in coerenza con la propria natura di Ente di regolazione e non di gestione, non svolge alcuna attività di gestione operativa e, conseguentemente, non è direttamente coinvolto in investimenti (che invece rimangono demandati alla società di gestione e/o ai singoli enti locali).

Per tale ragione non sono previste spese di investimento, fatta salve le previsioni per l'acquisto della strumentazione informatica e arredo necessaria alla strutturazione organizzativa dell'Ente.

Nel corso del triennio di riferimento non sono previste opere pubbliche.

È fatto salvo l'investimento di natura immateriale consistente nelle attività necessarie all'aggiornamento del Piano d'Ambito e all'eventuale attivazione della Valutazione Ambientale Strategica.

## **A.3.3) Programmi e progetti di investimento in corso e non conclusi**

Non ci sono attività in corso né di immediata attivazione, essendo il 2023 il primo anno di attività dell'Ente.

## **A.3.4) Tributi e tariffe dei servizi pubblici**

Il Consiglio di Bacino Padova Sud, una volta operativo, sarà finanziato con quota dei proventi del Servizio Integrato rifiuti che il gestore è tenuto a riversare all'ente a copertura delle spese di funzionamento attualmente definite dal Metodo tariffario rifiuti disposto dall'ARERA (Deliberazioni n. 443/2019).

# Consiglio di Bacino Padova Sud

L.R. del Veneto n. 52 del 31 dicembre 2012

## **A.3.5) Spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio**

La spesa corrente prevista per il triennio è così riassunta:

- euro 277.408,00 per il 2024,

- euro 277.408,00 per il 2025.

- euro 277.408,00 per il 2026.

tutte le spese sono previste per l'assolvimento della funzione propria del Consiglio di Bacino.

## **A.3.6) Analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni.**

Si rimanda all'analisi effettuata nel PEG 2024-2026.

## **A.3.7) La gestione del patrimonio.**

Il Consiglio di Bacino Padova Sud non dispone di proprietà immobiliari o di un patrimonio proprio.

In fase di avvio dell'ente, vengono utilizzati degli spazi messi a disposizione da altro Ente in Convenzione.

## **A.3.8) Reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale.**

Nel corso del triennio non sono previste entrate straordinarie di parte capitale.

## **A.3.9) Indebitamento con analisi della relativa sostenibilità.**

Nel corso del triennio non sono previsti accensioni di mutui e prestiti e nel corso del triennio non si prevede ricorso ad indebitamento.

## **A.3.10) Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa.**

Nel corso del triennio si prevede il costante mantenimento dell'equilibrio di parte corrente, l'equilibrio generale e della situazione di cassa, non essendo previste situazioni in grado di alterare le relative risultanze previsionali.

## **A.3.11) Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa e la programmazione del personale.**

# Consiglio di Bacino Padova Sud


L.R. del Veneto n. 52 del 31 dicembre 2012

Allo stato attuale l'Ente non dispone di una struttura organizzativa propria che inizierà ad essere presente dal 2024 .

E' stato nominato il Direttore in comando parziale dal Comune di Padova che ha la responsabilità organizzativa e gestionale degli uffici. Il Direttore istruirà le deliberazioni ed esprimerà i prescritti pareri.

E' dunque fondamentale avviare nel 2024 il processo di strutturazione dell'Ente mediante il reperimento di risorse umane che consentano di far fronte alle esigenze ordinarie di gestione del Consiglio di Bacino nonché alle attività specifiche delegate dai Comuni in tema di regolazione del servizio rifiuti.

In questa prima fase di organizzazione e avvio dell'Ente, pensata con riferimento al triennio 2024-2026 si è ipotizzato la progressiva copertura del presente organigramma:



numero posizioni totali previste: 7

In tal modo si è offerta all'Ente quell'autonomia e quella capacità gestionale e di esercizio di responsabilità avente le caratteristiche dell'organicità, della continuità e della stabilità, superando di fatto la provvisorietà e discontinuità scontata in questo primo anno.

.Nelle more di finalizzazione delle procedure da avviare a copertura della pianta organica, al fine di sopperire esigenze contingenti e nelle more del potenziamento dell'area

# Consiglio di Bacino Padova Sud

L.R. del Veneto n. 52 del 31 dicembre 2012

amministrativa si preferirà nel breve e medio termine una ricerca di personale a supporto della struttura secondo le seguenti modalità elencate in ordine gerarchico di preferenza:

- Comando/assegnazione da altro ente, facente parte del Consiglio di Bacino Padova Sud, non necessariamente finalizzati al trasferimento definitivo;
- Convenzioni, verificata la disponibilità di altri enti, che permettano l'utilizzo di risorse già in disponibilità presso detti enti (a completamento orario, extra-orario, in frazione dell'orario);
- Ricorso a risorse esterne, ad alta specializzazione, con contratto di collaborazione occasionale o libero-professionale, in affiancamento temporaneo al personale in servizio.

## **A.12) La programmazione delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali.**

Non risultano beni immobili alienabili e/o valorizzabili.

## **A) SEZIONE OPERATIVA**

### **Programmazione del personale nel triennio 2024/2025/2026.**

Alla luce del recente riassetto normativo e delle nuove regole assunzionali introdotte dall'articolo 33, comma 2, del D.L. 34/2019, convertito in legge 58/2019 (decreto crescita) e relativo decreto attuativo 17 marzo 2020, si è resa necessaria una verifica anche di tipo giurisprudenziale relativa all'applicabilità di detta norma al Consiglio di Bacino.

In sintesi, appare sostenibile l'assunzione che il nuovo impianto normativo individui nel perimetro applicativo solo i Comuni. Sono invece esclusi gli enti locali altri, che differiscono radicalmente dai comuni sotto il profilo finanziario e che hanno quasi sempre un rapporto tra spesa ed entrate del tutto anomalo, proprio in ragione della parziale (e ovviamente strumentale ai comuni) articolazione delle loro attività e di ciò che ne consegue in termini dotazionali e di bilancio.

In ragione di ciò appare utile riferire la capacità assunzionale al comma 562 dell'art. 1 della L. 296/2006 che stabilisce che *“Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 55”* (comma così modificato dall'art. 3, comma 120, legge n. 244 del 2007, poi dall'art. 14, comma 10, legge n. 122 del 2010, poi dall'art. 4-ter, comma 11, legge n. 44 del 2012).

# Consiglio di Bacino Padova Sud

L.R. del Veneto n. 52 del 31 dicembre 2012

**E' del tutto evidente che trattandosi di Ente di nuova istituzione questo riferimento normativo consente di identificare il perimetro normativo di riferimento, se non altro escludendo dall'applicazione della legge 58/2019 ma non consente la applicazione dei limiti di spesa in quanto non esistono precedenti confrontabili.**

In ragione di ciò si dà atto che nell'assoluto rispetto dei principi di efficienza e economicità del azione della pubblica amministrazione è consentito procedere a un primo reclutamento di personale fatto salvo il rispetto delle previsioni di bilancio e la sostenibilità nel tempo di queste assunzioni.

Con riferimento invece alla capacità assunzionale gli enti non soggetti al patto possono assumere nella misura delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno.

Ora atteso che detta fattispecie non è applicabile al nascente Consiglio è però opportuno introdurre una specifica previsione ai sensi dell'art. 5, comma 6, della L.R. 31.12.2012, n. 52, *"Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (Legge finanziaria 2010)"*:

*"Una volta che gli istituiti Consigli di Bacino di cui all'articolo 3 siano subentrati nei rapporti giuridici attivi e passivi approvati ai sensi del comma 5, i commissari liquidatori procedono alla liquidazione degli enti responsabili di bacino e delle autorità d'ambito conformemente ai contenuti dei piani di ricognizione e liquidazione di cui al comma 3. Il personale è trasferito ai consigli di bacino secondo la disciplina di cui all'articolo 2112 del Codice Civile e successive modificazioni, nel rispetto delle procedure di informazione e consultazione con le organizzazioni sindacali"*

La norma citata introduce quindi una forma di "prelazione" e "riserva" rispetto la procedura selettiva pubblica che deve essere tradotta come vincolo non superabile nella modalità di selezione.

La disposizione dell'art. 5, comma 6, della L.R. 52/2012 ha un'evidente difficoltà applicativa, in quanto l'assorbimento nel Consiglio di Bacino comporterà per i dipendenti un cambio di CCNL di riferimento (dal CCNL di tipo privatistico di Federutility al CCNL di tipo pubblicistico delle Funzioni locali);

- il Consorzio Padova 4 ha in carico n. 1 amministrativo (assimilabile alla categoria C).



# Consiglio di Bacino Padova Sud

L.R. del Veneto n. 52 del 31 dicembre 2012

E' stata avviata una interlocuzione con il Commissario del Consorzio di Bacino Padova 4 e congiuntamente si è delineato il percorso per la liquidazione del Consorzio Bacino Padova 4 e per l'assorbimento del relativo personale mediante procedimento riservato di selezione.

Dal primo giugno 2023 è operativo il Direttore dell'Ente in posizione di comando parziale dal Comune di Padova.

Andrà valutata anche l'eventuale esigenza, nel rispetto delle compatibilità economiche, di potenziare, anche qualitativamente, le risorse disponibili.

Verranno anche attuati gli obiettivi strategici generali in materia di anticorruzione del PTPCT 2022-2024, in fase di approvazione, che vengono di seguito riportati nella loro totalità:

1. mantenimento e rafforzamento di una cultura interna all'Ente, condivisa dagli amministratori, dal personale e dai soggetti ai quali l'Ente affida servizi o incarichi, orientata alla legalità, alla trasparenza e all'imparzialità delle azioni amministrative;

2. pieno rispetto degli adempimenti posti dalla normativa primaria e secondaria in materia della prevenzione della corruzione e della trasparenza al fine di evitare sanzioni amministrative, o comunque rilievi per gravi inadempimenti, irrogate dall'ANAC a carico di amministratori o dirigenti dell'Ente;

3. prosecuzione di un sistema organizzativo e di controllo e promozione presso il personale di un'attitudine all'integrità che consentano di prevenire la commissione di illeciti in materia di corruzione o reati similari;

4. pubblicazione di "dati ulteriori" rispetto a quelli obbligatoriamente previsti dalla normativa sulla trasparenza e definizione di obiettivi organizzativi e individuali in materia di trasparenza ai sensi dell'art. 10 comma 3 del D.Lgs. 33/2013

# Consiglio di Bacino Padova Sud

L.R. del Veneto n. 52 del 31 dicembre 2012

## PIANO DELLA PERFORMANCE 2024-2026

Con delibera del Comitato di Bacino n. 11 del 29.11.2023\_e stato approvato il *Sistema di Misurazione e Valutazione della performance organizzativa ed individuale del personale*” del Consiglio di Bacino Padova Sud che disciplina le modalità e i tempi con cui l'Ente attua il ciclo di gestione della performance, definisce gli obiettivi e gli indicatori ed effettua il monitoraggio della performance.

A tal fine l'Ente redige in ciascun esercizio i seguenti documenti:

- un documento programmatico triennale, denominato "Piano della Performance" entro 30 giorni dall'approvazione del Piano triennale delle Attività da parte dell'Assemblea di Bacino;
- un documento a consuntivo, entro il 30 giugno di ogni anno e con riferimento all'esercizio precedente, denominato "Relazione sulla Performance"
- Gli obiettivi oggetto di misurazione e valutazione della performance organizzativa riguardano principalmente:
- l'attuazione di piani e programmi definiti nel Piano triennale delle Attività;
- la modernizzazione ed il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali;
- la capacità di assolvere con efficacia ed efficienza agli adempimenti amministrativi e finanziari posti dalla normativa;
- il raggiungimento degli obiettivi di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

Il presente Piano della performance 2024-2026 definisce gli obiettivi operativi rilevanti per la valutazione della performance organizzativa, in esecuzione degli indirizzi strategici stabiliti dal Piano triennale delle Attività 2024-2026.

Il documento è sviluppato analiticamente per gli obiettivi riferiti all'esercizio 2024, fissati in numero di 4 obiettivi strategici e 8 operativi con il relativo peso, per ciascuno dei quali vengono definiti gli stakeholder di riferimento, l'impatto e il risultato attesi, le fasi di realizzazione degli obiettivi e delle relative scadenze, nonché gli indicatori che consentano la misurazione dei risultati conseguiti in tempi certi di realizzazione.

Secondo quanto previsto dal Sistema di Misurazione e Valutazione, gli obiettivi operativi di performance organizzativa per l'esercizio 2024 costituiscono gli obiettivi rilevanti per la valutazione della prestazione del Direttore anche a fini di erogazione del premio di risultato.

A sua volta il Direttore assegnerà ai dipendenti gli obiettivi individuali e/o di gruppo, in coerenza con i propri obiettivi.

La parte finale del documento espone, in termini indicativi e sintetici, gli obiettivi operativi che al momento si ritiene di perseguire per i due successivi esercizi 2024-2026 salvo la loro **definitiva** individuazione, precisandone i tempi di realizzazione e gli indicatori di misurazione, in occasione dei Piani della performance successivi.

### Obiettivi di performance organizzativa 2024

# Consiglio di Bacino Padova Sud

L.R. del Veneto n. 52 del 31 dicembre 2012

Numero	Obiettivo strategico	Obiettivi di performance organizzativa	Pesatura obiettivi*
1	<b>Programmazione di Bacino</b>	1.1. Condivisione e presentazione ai gestori del documento di programmazione di Bacino ;	15
		1.2 Coordinamento con la Regione Veneto e i Consigli di Bacini del Veneto, utilizzando anche i dati forniti da ARPAV e ISPRA individuando: <ul style="list-style-type: none"><li>• gli obiettivi quantitativi e qualitativi di raccolta differenziata</li></ul>	15
2	<b>Definizione attività per la realizzazione del MTR di Arera</b>	2.1. Monitoraggio con i gestori del ciclo integrato dei rifiuti urbani ed assimilati dei costi sostenuti in ogni fase del servizio	5
		2.2. Aggiornamento delle schede e dei contratti secondo la delibera 15/2022 di ARERA	10
		2.3 presentazione all'Assemblea di Bacino dello schema di delibera per la validazione dei PEF 2022 dei Comuni del Bacino	15
		2.4. trasmissione istruttoria ad ARERA declinato in: <ul style="list-style-type: none"><li>• Istruttoria su adempimenti dei comuni, sui costi di competenza comunale e sui fabbisogni standard</li><li>• Validazione del PEF rifiuti dei Comuni del Bacino</li><li>• Manovra tariffaria 2022</li></ul>	10
3	Azioni per il contrasto del fenomeno degli abbandoni di rifiuti e per campagne informative, formative ed educativa	Progetto specifico di attività per la campagna No Abbandoni del Bacino di Padova Sud con realizzazione protocollo di Intesa e attività conseguenti	30
4.	Adempimento dei compiti istituzionali dell'ente pubblico	4.1 Regolamento per l'ordinamento generale degli uffici, delle dotazioni organiche e delle modalità di assunzione in materia di lavoro agile e definizione dei programmi e dei regolamenti per la funzionalità amministrativa del Consiglio di Bacino	20
		<b>TOTALE PESI</b>	<b>120</b>

**Obiettivi delle successive annualità**

# Consiglio di Bacino Padova Sud

L.R. del Veneto n. 52 del 31 dicembre 2012

- 5.1 Continuare le attività istituzionali dell'Ente
- 5.2 Definire le attività per uniformare i contratti di servizio
- 5.3 Definire i metodi per l'approvazione della tariffazione unica
- 5.4 Azioni a seguito del Progetto Liferethinkwaste

# Consiglio di Bacino Padova Sud

L.R. del Veneto n. 52 del 31 dicembre 2012

## **SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE DEL PERSONALE**

---

## INDICE

### Art. 1. IL SISTEMA

- 1.1. Premessa
- 1.2. Ciclo della performance

### Art. 2. AMBITI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

- 2.1. Gli ambiti
- 2.2. Gli obiettivi
- 2.3. La misurazione e la valutazione del raggiungimento degli obiettivi programmati
- 2.4. Dalla misurazione e valutazione alla rendicontazione sociale
- 2.5. La rendicontazione sociale

### Art. 3. AMBITI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE

#### 3.1 Il Personale dirigente

- 3.1.1. Elementi oggetto di valutazione
- 3.1.2. La valutazione del rendimento
- 3.1.3 La modalità di valutazione del rendimento
- 3.1.4 La valutazione del comportamento
- 3.1.5. Modalità di valutazione del comportamento
- 3.1.6. Criteri per l'erogazione della retribuzione di risultato
- 3.1.7. Tempistica di processo di valutazione

#### 3.2 Il Personale non dirigente

- 3.2.1 Elementi oggetto di valutazione
  - 3.2.2. Obiettivi individuali e/o di gruppo (punti 60)
-

3.2.3 Competenze dimostrate (punti 40)

3.2.4. Comportamenti professionali (punti 30)

3.2.5. Comportamenti organizzativi (punti 70)

3.2.6. Procedimento valutativo

3.2.7. Distribuzione del Fondo per la produttività

Art. 4. PROCEDURE DI CONCILIAZIONE RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DEL SISTEMA

Art. 5. MODALITA' DI RACCORDO E INTEGRAZIONE CON I SISTEMI DI  
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO ESISTENTE NELL'ENTE

Art. 6. MODALITÀ DI RACCORDO E INTEGRAZIONE CON I DOCUMENTI DI  
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO

Art. 7. MODALITÀ' DI RACCORDO E INTEGRAZIONE CON I PROCESSI DI GESTIONE  
DELLE RISORSE UMANE

---

## **Art. 1. IL SISTEMA**

### **1.1. Premessa**

Il Sistema ha ad oggetto sia la misurazione e la valutazione della performance organizzativa, sia la misurazione e la valutazione della Performance individuale, con specifico riferimento, in quest'ultimo caso:

- al Direttore;
- al rimanente personale.

Il Sistema, individua:

- ⌚ le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e valutazione della Performance;
- ⌚ le procedure di conciliazione relative all'applicazione del Sistema;
- ⌚ le modalità di raccordo e integrazione con i sistemi di controllo esistenti nell'Ente;
- ⌚ le modalità di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio.

### **1. 2. Ciclo della performance**

Il Sistema disciplina le modalità e i tempi con cui l'Ente attua il ciclo di gestione della performance, definisce gli obiettivi e gli indicatori ed effettua il monitoraggio della performance. A tal fine, nell'ottica di assicurare la qualità; comprensibilità ed attendibilità degli strumenti di rappresentazione della performance, l'Ente redige i seguenti documenti:

- ⌚ un documento programmatico triennale, denominato "Piano della Performance" orientativamente entro il 31 gennaio di ogni anno e comunque entro 30 giorni dall'approvazione del Piano triennale delle Attività da parte dell'Assemblea di Bacino;
- ⌚ un documento a consuntivo, entro il 30 giugno di ogni anno e con riferimento all'esercizio precedente, denominato "Relazione sulla Performance".

## **Art. 2. AMBITI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA**

### **2.1. Gli ambiti**

Il sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa concerne:

---



a) quanto agli obiettivi oggetto di misurazione e valutazione:

- l'attuazione di piani e programmi definiti nel Piano triennale delle Attività approvato dall'Assemblea di Bacino, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di raggiungimento dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, nonché del livello previsto di assorbimento delle risorse;
- la modernizzazione ed il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali, nonché la capacità di assolvere con efficacia ed efficienza agli adempimenti amministrativi e finanziari posti dalla normativa;
- l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi di redazione e approvazione degli atti di competenza dell'Ente;
- la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;
- il raggiungimento degli obiettivi di prevenzione della corruzione e di trasparenza, nonché di promozione delle pari opportunità;

b) quanto alla misurazione e valutazione degli obiettivi programmati:

- l'impatto delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni dei Comuni partecipanti e quindi indirettamente sulla collettività;
- la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive;

c) quanto al coinvolgimento di soggetti esterni all'Ente:

- lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i Comuni partecipanti, gli altri Enti interessati e gli organismi rappresentativi degli utenti, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione.

## **Art. 2.2. Gli obiettivi**

Il processo di individuazione degli obiettivi prende di norma avvio nel periodo ottobre-novembre, con riferimento all'anno successivo, con la messa a punto di una prima proposta degli obiettivi da parte del Direttore al Comitato di Bacino, trasfusa nel Piano delle Attività per il triennio successivo, finalizzati a realizzare le priorità politiche, previa verifica delle risorse finanziarie, strumentali ed umane effettivamente disponibili, tenendo conto, per quanto attiene in particolare alle risorse finanziarie, dei dati contenuti nel progetto di bilancio annuale di previsione.

La proposta di Piano triennale delle Attività deve contenere, fatta salva la verifica di cui sopra, anche la declinazione degli obiettivi strategici, realizzabili nell'anno di riferimento ovvero articolati su un orizzonte triennale, unitamente, in quest'ultimo caso, ai correlati obiettivi operativi che individuano le fasi dell'obiettivo strategico che si concludono nell'anno di riferimento. L'aggiornamento annuale del Piano triennale delle Attività va approvato dall'Assemblea di

---

Bacino di norma entro il mese di dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Subito dopo l'approvazione dell'aggiornamento annuale del Piano triennale delle Attività si procede con la stesura del Piano della performance.

Il Piano della performance definisce, nel quadro dei principi generali di parità e di pari opportunità previsti dalla legge, le priorità politiche delineate all'inizio dell'attività di programmazione traducendole, sulla base delle risorse da allocarsi nel bilancio, in obiettivi per il Direttore, da raggiungere attraverso piani e programmi recanti l'indicazione:

⌚ delle fasi di realizzazione degli obiettivi e delle relative scadenze,

⌚ delle strutture organizzative coinvolte

⌚ di indicatori che consentano la misurazione dei risultati conseguiti con riferimento a tempi certi di realizzazione.

Il Piano delle performance va approvato dal Comitato di Bacino, di norma entro 30 giorni dall'approvazione dell'aggiornamento annuale del Piano triennale delle Attività, e quindi entro il 31 gennaio. Qualora l'aggiornamento annuale del Piano triennale delle Attività non venisse approvato entro il 28 febbraio, il Piano della performance viene comunque approvato dal Comitato di Bacino entro il 31 marzo, sulla base degli indirizzi espressi nel Piano triennale vigente. Il Direttore, di norma entro 15 giorni dall'approvazione del piano delle performance, ed in coerenza con i propri obiettivi, assegna ai dipendenti gli obiettivi individuali e/o di gruppo, precisando gli indicatori di valutazione degli stessi ed i pesi relativi, nonché i tempi di realizzazione.

Il Piano della performance può essere modificato in corso d'anno, con apposita delibera del Comitato di Bacino, sia nel caso in cui subentri un aggiornamento nel Piano delle Attività, sia per altre motivazioni. In tal caso il Direttore valuta se la modifica degli obiettivi ad esso assegnati debba tradursi in una modifica degli obiettivi assegnati ai dipendenti.

### **Art. 2.3. La misurazione e la valutazione del raggiungimento degli obiettivi programmati**

L'OIV effettua il monitoraggio dell'attuazione degli obiettivi assegnati acquisendo i dati necessari dal Direttore in corso d'anno con cadenza semestrale e poi a fine esercizio anche sulla base della Relazione annuale del Direttore all'Assemblea. Il monitoraggio rileva, nel corso dell'esercizio ed alla fine dello stesso, lo stato di realizzazione degli obiettivi identificando gli eventuali scostamenti, le relative cause e gli interventi correttivi adottati, allo scopo di valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi raggiunti. Il Direttore, con la cadenza di cui sopra, effettua il monitoraggio degli obiettivi individuali o di gruppo assegnati ai dipendenti acquisendo i dati necessari. All'esito del monitoraggio finale l'OIV, con il supporto della Struttura tecnica permanente di supporto, ove istituita, effettua la valutazione della Performance organizzativa del Direttore in forma di percentuale di raggiungimento degli obiettivi programmati. A sua volta il Direttore effettua la valutazione della Performance organizzativa dei singoli dipendenti dell'Ufficio di Bacino, in forma di percentuale di raggiungimento degli obiettivi a ciascuno assegnati.

---

## **Art. 2.4. Dalla misurazione e valutazione alla rendicontazione sociale**

La programmazione degli obiettivi, nonché la misurazione e la valutazione del loro grado di raggiungimento, vedono interessate tutte le unità organizzative, che risultano coinvolte in un processo che si alimenta di indicatori di efficienza tecnica, efficienza economica ed efficacia, ma che deve considerare anche indicatori di impatto e strumenti di valutazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi. Di qui la necessità di avviare una integrazione graduale e senza soluzione di continuità fra gli strumenti di controllo interno oggi in essere e gli strumenti della rendicontazione sociale, passando da una concezione autoreferenziale ad una concezione di apertura agli utenti che ponga in primo piano:

- l'impatto delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni dei Comuni partecipanti e indirettamente della collettività;
- la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive.

## **Art. 2.5. La rendicontazione sociale**

L'Ente è impegnato ad avviare lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i Comuni partecipanti, gli altri Enti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione, ripensando e organizzando le proprie attività nell'ottica della rendicontazione sociale, la quale è lo strumento con cui l'Ente relaziona sulle ricadute sociali delle attività da esso svolte alle categorie di soggetti (stakeholder) che possono influenzarle, esserne influenzate o esserne interessate. Essa si affianca agli strumenti del bilancio tradizionale (quello dei valori economici e finanziari), per rispondere alle esigenze dell'Ente che, con la rendicontazione sociale, intende rendere conto dei fatti realizzati e dei valori assunti ad ispirazione della gestione, tenendo conto dell'interesse degli stakeholder. Il Presidente assume la responsabilità politica della rendicontazione sociale, mentre quella tecnica è assunta dal direttore. Le attività di ricaduta sociale sono le attività dell'Ente che hanno rilevanza esterna. Gli stakeholder chiave sono individuati, per ogni attività di ricaduta sociale, fra tutti gli stakeholder ritenuti più importanti, cioè con maggior influenza sull'attività specifica considerata.

## **Art. 3. AMBITI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE**

### **Art. 3.1. Personale dirigente**

Nella categoria del personale di qualifica dirigenziale è compreso unicamente il Direttore. La valutazione della performance del Direttore viene effettuata dall'OIV secondo le modalità di seguito rappresentate, con proposta finale al Comitato di Bacino ai fini dell'erogazione della sua retribuzione di risultato.

#### **Art. 3.1.1. Elementi oggetto di valutazione**

La valutazione della performance del Direttore, effettuata dall'OIV, si articola in:

---

a) valutazione del rendimento (performance organizzativa) sulla base all'accertamento del reale conseguimento degli obiettivi assegnati, la cui applicazione sviluppa complessivamente un massimo di punti 100;

b) valutazione dei comportamenti tenuti allo scopo di ottenere i risultati prefissati, sulla base delle indicazioni espresse dal Presidente condivise con il Comitato di Bacino, la cui applicazione sviluppa complessivamente un massimo di punti 100.

### **Art. 3.1.2. La valutazione del rendimento**

Con riguardo alla valutazione del rendimento, gli obiettivi devono essere:

- ⌚ predeterminati ed espressamente indicati nel piano delle performance;
- ⌚ coerenti con la missione istituzionale dell'Ente;
- ⌚ specifici e misurabili in modo chiaro e concreto;
- ⌚ significativi e realistici;
- ⌚ correlati alle risorse finanziarie, strumentali ed umane assegnate;
- ⌚ riferibili ad un arco temporale determinato corrispondente, di norma, ad un anno;
- ⌚ negoziati con il direttore ai fini dell'oggettiva possibilità di conseguimento. Saranno oggetto di valutazione solo gli obiettivi che vanno oltre l'ordinaria gestione, mentre gli altri obiettivi assumeranno rilievo nella valutazione del comportamento.

### **Art. 3.1.3. Modalità di valutazione del rendimento**

Il punteggio complessivamente riservato alla valutazione del rendimento (punti 100), è ripartito tra i singoli obiettivi assegnati in relazione al peso ad essi preventivamente attribuito. In sede di individuazione dell'obiettivo va precisato se il suo parziale conseguimento, ed in caso affermativo in quali termini percentuali, esso possa essere comunque oggetto di valutazione parzialmente positiva. In caso contrario, il parziale conseguimento dell'obiettivo equivarrà a mancato conseguimento e sarà quindi valutato punti 0. In caso di oggettiva impossibilità di conseguimento di un obiettivo assegnato al Direttore, ove derivante da fatti e/o atti imprevedibili sopravvenuti a lui non imputabili e da lui tempestivamente rappresentati al presidente nel momento in cui esse si sono appalesate, il Comitato di Bacino ha facoltà di assegnare al Direttore uno o più nuovi obiettivi sostitutivi realizzabili nella parte residuale dell'esercizio. Analogamente in caso di modifica in corso d'anno delle priorità dell'Ente, il Comitato di Bacino può assegnare un obiettivo sostitutivo al Direttore. Nella fattispecie da ultimo considerata sarà oggetto di valutazione l'obiettivo sostitutivo.

### **Art. 3.1.4 La valutazione del comportamento**

Con riguardo alla valutazione del comportamento, sono individuati i seguenti criteri:

---

- a) la direzione ed organizzazione, intese come la capacità di chiarire gli obiettivi e tradurre gli stessi in piani e programmi, coordinando ed ottimizzando le risorse disponibili, specie umane;
- b) l'innovazione e la semplificazione, intese come la capacità di stimolare l'innovazione e la semplificazione delle procedure amministrative sostenendo in modo attivo e costruttivo gli interventi a tal fine necessari a livello gestionale, organizzativo e tecnologico, favorendo l'attività di formazione ed iniziativa personale dei propri collaboratori;
- c) l'integrazione, intesa come la capacità di lavorare in gruppo e di collaborare con gli organi di governo, al fine della realizzazione degli obiettivi e della risoluzione dei problemi;
- d) l'orientamento all'utente, inteso come, la capacità di ascoltare e mettere in atto soluzioni che, nel rispetto delle regole organizzative, non comportino un'applicazione pedissequa e distorta delle norme, ovvero la c.d. burocratizzazione, al fine sia della soddisfazione del cliente interno ed esterno all'Ente che del raggiungimento di alti traguardi qualitativi dei servizi erogati;
- e) la valutazione del personale, intesa come la capacità di valutare i propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi;
- f) la responsabilizzazione, intesa come la capacità di responsabilizzare i propri collaboratori attraverso anche l'attribuzione della responsabilità di procedimenti amministrativi e la delega;
- g) il rispetto dei termini, inteso come la capacità di garantire la conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Ente nel rispetto dei termini previsti.

#### **Art. 3.1.5. Modalità di valutazione del comportamento**

Modalità di valutazione del comportamento Il punteggio complessivamente riservato alla valutazione del comportamento (punti 100), è così ripartito:

a) direzione ed organizzazione = max punti 20

- 0-5 (bassa): comportamento lavorativo concentrato non .sulla programmazione delle attività ma sulla risoluzione dei singoli problemi all'atto della loro manifestazione e sulle urgenze;

- 6-15 (media): comportamento lavorativo concentrato sulla programmazione delle attività in relazione alla priorità delle problematiche;

- 16-20 (alta): comportamento lavorativo concentrato, in base alla priorità delle problematiche, sulla programmazione delle attività e sull'individuazione degli eventuali ostacoli e delle relative soluzioni al fine del raggiungimento degli obiettivi (ad es. rappresentare un punto di riferimento per la risoluzione di problemi lavorativi derivanti dall'attività dei propri collaboratori e gestione di eventuali rapporti conflittuali verificatisi fra i collaboratori stessi);

b) innovazione e semplificazione = max punti 20

- 0-5 (bassa): comportamento indifferente rispetto alle innovazioni ed ai cambiamenti intervenuti (ad es. incapacità di proporre gli interventi necessari a seguito di modifiche normative e gestionali);

---

- 6-15 (media): comportamento attuativo di interventi innovativi proposti da altri o, comunque, provenienti da input esterni;

- 16-20 (alta): comportamento propositivo ed attuativo di interventi innovativi nell'ambito del proprio settore; c) integrazione = max punti 15

- 0-5 (bassa): comportamento indifferente rispetto all'integrazione ed alla collaborazione;

- 6-10 (media): comportamento partecipativo all'integrazione ed alla collaborazione richiesta da altri o, comunque, proveniente da input esterni;

- 11-15 (alta): comportamento sollecitativo dell'integrazione e della collaborazione (ad es. proposta di convocare conferenze di organizzazione per la risoluzione di problemi intersettoriali, disponibilità a modificare l'organizzazione del lavoro nell'interesse generale dell'Ente, ecc.);

d) orientamento all'utente = max punti 15

- 0-5 (bassa): comportamento normativo di risposta ai bisogni del cliente esterno ed interno;

- 6-10 (media): comportamento volto ad ascoltare e mettere in atto soluzioni che, nel rispetto delle regole organizzative, non comportino un'applicazione pedissequa e distorta delle norme (c.d. burocratizzazione);

- 11-15 (alta): comportamento interpretativo dei bisogni del cliente, interno ed esterno, al fine di una ricerca della migliore soluzione, anche mediante il coinvolgimento di altri soggetti interessati; e) capacità valutativa = punti 15

- 0-5 (bassa): comportamento tendente alla valutazione uniforme dei propri collaboratori;

- 6-10 (media): comportamento orientato alla valutazione critica del comportamento dei propri collaboratori;

- 11-15 (alta): comportamento volto ad una significativa differenziazione nella valutazione dei propri collaboratori; f) responsabilizzazione = max punti 15

- 0-5 (bassa): indifferenza nei confronti del processo di responsabilizzazione dei propri collaboratori e tendenza all'accentramento delle competenze;

- 6-10 (media): processo di decentramento delle competenze solo parziale;

- 11-15 (alta): decentramento di competenze e responsabilizzazione dei collaboratori nella forma più ampia consentita dall'organigramma dell'Ente; g) rispetto dei termini = max punti 25 (in detrazione)

- rispetto pieno dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi e finanziari di competenza dell'Ente (ammessa una deroga solo nel 3% dei casi) meno punti 0;

- ⊖ mancato rispetto dei termini nel 5% dei casi meno punti 5;

---

- ⌚ mancato rispetto dei termini nel 10% dei casi meno punti 10;
- ⌚ mancato rispetto dei termini nel 15% dei casi meno punti 15;
- ⌚ mancato rispetto dei termini nel 20% dei casi meno punti 20;
- ⌚ mancato rispetto dei termini nel 25% dei casi meno punti 25. I punteggi riportati nella valutazione dei criteri previsti dalle lettere da a) ad f) vanno tra loro sommati, mentre il punteggio riportato nella valutazione del criterio previsto dalla lettera g) va detratto.

#### **Art. 3.1.6. Criteri per l'erogazione della retribuzione di risultato**

La retribuzione di risultato compete solamente al Direttore ove abbia conseguito complessivamente almeno 120 punti, a condizione che abbia però riportato:

- almeno 60 punti nella valutazione del rendimento;
- almeno 60 punti nella valutazione del comportamento.

Al direttore che abbia conseguito almeno 120 punti la retribuzione di risultato è erogata nella seguente misura: punti 121-140 = 40% punti 141-150 = 50% punti 151-160 = 60% punti 161-170 = 70% punti 171-180 = 80% punti 181-190 = 90% punti 191-200 = 100%.

#### **Art. 3.1.7. Tempistica di processo di valutazione**

La valutazione della performance organizzativa del Direttore viene proposta dall'OIV al Comitato di Bacino entro il mese di marzo di ogni anno e comunque entro 30 giorni dalla presentazione all'Assemblea della Relazione annuale sull'attività svolta, con riguardo all'attività svolta nell'anno precedente. La valutazione del comportamento del Direttore viene effettuata dall'OIV entro il mese di marzo di ogni anno anche sulla base delle indicazioni espresse dal Presidente condivise con il Comitato di Bacino.

### **Art. 3.2. Il personale non dirigente**

La valutazione del personale non dirigente viene effettuata dal Direttore sulla base dei criteri stabiliti nel presente paragrafo 3.2), ad esito di colloqui con il singolo dipendente sia in fase di assegnazione degli obiettivi che in fase di valutazione a consuntivo della performance.

#### **Art. 3.2.1 Elementi oggetto di valutazione**

La Performance del singolo dipendente è misurata sulla base dei seguenti criteri, la cui applicazione sviluppa complessivamente un massimo di punti 200:

- a) livello di conseguimento degli obiettivi individuali e/o di gruppo assegnati;
-

- b) competenze dimostrate;
- c) comportamenti professionali;
- d) comportamenti organizzativi.

### **Art. 3.2.2. Obiettivi individuali e/o di gruppo (punti 60)**

Questo criterio misura il livello di conseguimento degli obiettivi assegnati dal direttore a singoli dipendenti e/o anche a gruppi di essi. Il Direttore, di norma entro 15 giorni dall'approvazione del piano delle performance, ed in coerenza con i propri obiettivi, assegna ai dipendenti gli obiettivi individuali e/o di gruppo, precisando gli indicatori di valutazione degli stessi ed i pesi relativi, nonché i tempi di realizzazione.

Gli obiettivi sono definiti per iscritto, previo confronto con i dipendenti interessati, ed illustrati in apposita riunione. Gli obiettivi possono essere modificati in qualunque momento nel corso dell'anno, con le stesse procedure previste per la loro definizione, ma non oltre il 30 novembre. Entro il mese di gennaio dell'anno successivo rispetto a quello di riferimento, il Direttore accerta il livello di conseguimento degli obiettivi assegnati, individuando le cause del mancato conseguimento nei casi diversi dal conseguimento pieno. Ove l'obiettivo sia stato conseguito in misura inferiore al 50% al dipendente, e/o al gruppo, è attribuito un punteggio pari a zero. In caso di conseguimento dell'obiettivo in misura pari ad almeno il 50%, il punteggio è così attribuito:

- pari o superiore al 50% ma inferiore al 60% = punti 10
- pari o superiore al 60% ma inferiore all'70% = punti 20
- pari o superiore al 70% ma inferiore all'80% = punti 30
- pari o superiore all'80% ma inferiore al 90% = punti 40
- pari o superiore al 90% ma inferiore al 100% = punti 50
- pari al 100% = punti 60.

### **Art. 3.2.3 Competenze dimostrate (punti 40)**

Questo criterio misura il livello di competenze possedute e dimostrate dal dipendente in ordine, all'applicazione, con precisione, di norme e conoscenze tecnico-specialistiche, tenuto conto della categoria di inquadramento e delle mansioni svolte. Il punteggio è così attribuito:

- livello scarso = punti 0
  - livello sufficiente = punti 10
  - livello discreto = punti 20
-



- livello buono = punti 30

- livello ottimo = punti 40

#### **Art. 3.2.4 Comportamenti professionali (punti 30)**

Questo criterio misura la capacità del dipendente di programmare e controllare le proprie attività orientandole al raggiungimento degli obiettivi fissati, e capacità di adeguarsi ai cambiamenti tecnologici, normativi ed organizzativi Il punteggio è così attribuito:

- livello scarso = punti 0

- livello sufficiente = punti 5

- livello discreto = punti 10 • livello buono = punti 20

- livello ottimo = punti 30.

#### **Art. 3.2.5. Comportamenti organizzativi (punti 70)**

Questo criterio misura la capacità del dipendente di organizzarsi autonomamente nell'esercizio dei compiti affidatigli, nonché di gestire in modo corretto e professionale, sotto ogni profilo, le relazioni sia con i superiori gerarchici ed i colleghi di lavoro, sia con gli utenti dei servizi. Esso si articola pertanto nei seguenti sottocriteri:

a) capacità di iniziativa ed autonomia = punti 25

Capacità di tradurre gli obiettivi fissati in azioni operative concrete anche a fronte di difficoltà ambientali e tecniche, impegnarsi con costanza e precisione nel conseguimento dei risultati attesi, anche in una prospettiva di miglioramento finalizzato a favorire l'utenze interna ed esterna. Capacità di proporre soluzioni innovative e di operar in autonomia rispetto ai compiti assegnati

b) orientamento all'utenza = punti 30

Capacità di porsi nei confronti degli utenti e verso i colleghi in modo chiaro, corretto collaborativo dimostrando cortesia, disponibilità e sollecitudine nel gestire i rapporti con il cliente interno ed esterno

c) capacità di integrazione con i colleghi = punti 15

Capacità di relazionarsi in maniera costruttiva, propositiva e collaborativa con i colleghi. Capacità di generare un clima favorevole alla produttività e buon andamento delle attività assegnate.

Il punteggio, per ciascun sottocriterio, è così attribuito:

- livello scarso = punti 0

- livello sufficiente = punti pari al 20% del punteggio massimo

- livello discreto = punti pari al 50% del punteggio massimo

---

- livello buono = punti pari all'80% del punteggio massimo
- livello ottimo = punti pari al 100% del punteggio massimo

#### **Art. 3.2.6. Procedimento valutativo**

La valutazione è effettuata, entro il mese di gennaio di ogni anno, dal direttore, anche ed esito di apposito incontro con il dipendente. Sono ammessi all'erogazione del premio di produttività i dipendenti che abbiano conseguito un punteggio di almeno 120 punti (60% del massimo di 200 punti). Nel caso in cui in corso d'anno emergesse il concreto rischio di un mancato raggiungimento da parte del dipendente del punteggio minimo per accedere al premio di produttività, il Direttore convoca il dipendente per una valutazione congiunta delle cause dello scostamento negativo e dei possibili interventi correttivi.

#### **Art. 3.2.7. Distribuzione del Fondo per la produttività**

Il Fondo per la produttività viene distribuito in relazione ai punteggi complessivi conseguiti dai singoli dipendenti, compresi da un minimo di 120 punti ad un massimo di 200 punti.

Si procede ad una prima assegnazione ai dipendenti aventi diritto di una quota del Fondo corrispondente al rapporto tra la media dei punteggi assegnati a ciascun dipendente e il punteggio massimo teorico di 200. Ai soli fini di questa prima ripartizione del fondo, i punteggi vengono ponderati secondo i seguenti pesi:

a) coefficiente della categoria di appartenenza al 31/12 dell'anno di riferimento, secondo i seguenti valori: Cat. B3 - Peso 1,45 Cat. C - Peso 1,50 Cat. D1 – Peso 1,75 Cat. D3 - Peso 1,90

b) coefficiente di durata del servizio (giorni di servizio nell'anno/365)

c) coefficiente di tipologia del rapporto di lavoro (ore previste dal contratto individuale/36)

Il premio verrà erogato anche al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che la durata del rapporti di lavoro sia di almeno 6 mesi e proporzionalmente al periodo di lavoro prestato.

La quota del fondo per la produttività che residua dopo la prima assegnazione effettuata con la suddetta metodologia è assegnata ai soli dipendenti la cui valutazione rientra nello scaglione massimo compreso tra 180 e 200 punti (ante ponderazione). Nel caso di una pluralità di dipendenti aventi diritto all'assegnazione della quota residua, la ripartizione tra di essi avviene in proporzione al loro punteggio.

#### **Art. 4. PROCEDURE DI CONCILIAZIONE RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DEL SISTEMA**

Per procedure di conciliazione si intendono le iniziative volte a risolvere i conflitti sorti nell'ambito del Sistema, ed a prevenire l'eventuale contenzioso in sede giurisdizionale. Infatti, in tale ambito, potrebbero sorgere contrasti tra i soggetti responsabili della valutazione ed i valutati e, pertanto, occorre definire delle procedure finalizzate a prevenirli e risolverli individuando specifici soggetti, terzi rispetto a valutato e valutatore, chiamati a pronunciarsi sulla corretta

---

applicazione del Sistema (ad es. nel caso di valutazione negativa contestata dal valutato).  
La procedura di conciliazione si svolgerà secondo quanto previsto dall'art. 410 cpc, così come novellato dalla legge n. 183/2010, in materia di risoluzione delle controversie di lavoro.

#### **Art. 5. MODALITÀ' DI RACCORDO E INTEGRAZIONE CON I SISTEMI DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO ESISTENTI NELL'ENTE**

I previgenti sistemi di programmazione e controllo esistenti nell'Ente (ad es. Piano triennale delle Attività, Relazione sulla gestione del Direttore) dovranno essere coerenti nei contenuti e nei tempi con il presente Sistema. La coerenza dovrà in primo luogo riguardare gli strumenti, i contenuti e le forme di comunicazione delle criticità riscontrate.

#### **Art. 6. MODALITÀ DI RACCORDO E INTEGRAZIONE CON I DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO**

L'adozione del Sistema si inserisce nell'ambito del processo di programmazione finanziaria e di bilancio richiedendo il raccordo, nella predisposizione ed approvazione dei relativi documenti, sia in termini di tempistica che sotto l'aspetto della coerenza ed integrazione dei contenuti.

#### **Art. 7. MODALITÀ' DI RACCORDO E INTEGRAZIONE CON I PROCESSI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE**

L'esito della valutazione è inserito nei fascicolo personale del valutato al fine di tenerne conto in sede di accesso alle forme incentivanti previste dal sistema premiale.

---